

SENATO DELLA REPUBBLICA

8^a COMMISSIONE

(Agricoltura e alimentazione)

MERCOLEDÌ 5 MARZO 1958

(99^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente **MENGI**

INDICE

Disegni di legge:

« Modifiche alle norme relative alla protezione della selvaggina ed all'esercizio della caccia, di cui al testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni » (2397) (D'iniziativa dei senatori Papalia ed altri) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE, relatore	Pag. 1032,	1035
BOSIA		1034
CERUTTI		1034
PAPALIA	1033,	1035
VETRONE, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste		1034

« Modificazioni del decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e del regolamento di esecuzione approvato con il regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie » (2438) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	1031
DE GIOVINE, relatore	1031

« Sostituzione dell'articolo 3 della legge 24 marzo 1942, n. 315, relativo alla destinazione dei proventi derivanti all'U.N.I.R.E. dall'esercizio delle scommesse sulle corse dei cavalli » (2464) (D'iniziativa dei deputati Negrari ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE, relatore Pag. 1038

« Assistenza e propaganda a favore della cooperazione agricola » (2482) (D'iniziativa del deputato Bersani) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e rimessione all'Assemblea):

PRESIDENTE, relatore	1030,	1031
CARELLI		1030
SERENI		1030
VETRONE, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste		1031

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Bosi, Bosia, Carelli, Cerutti, Colombi, Dardanelli, De Giovine, Fabbri, Ferrari, Liberali, Menghi, Merlin Umberto, Ragno, Ristori, Salari, Salomone, Sereni e Spezzano.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Pallastrelli è sostituito dal senatore Angelilli.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, è presente il senatore Papalia.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste Vetrone.

FABBRI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e rimessione all'Assemblea del disegno di legge d'iniziativa del deputato Bersani: « Assistenza e propaganda a favore della cooperazione agricola » (2482) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Bersani: « Assistenza e propaganda a favore della cooperazione agricola ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Comunico che la Commissione finanze e tesoro ha espresso in proposito il seguente parere:

« Si osserva che, come risulta dalla relazione e dall'articolo 8 del disegno di legge, il Ministero dell'agricoltura ha già nel suo bilancio uno stanziamento di trenta milioni annui. Se il disegno di legge fosse inteso semplicemente a limitare la discrezionalità del Ministero vi sarebbe solo da accertare la sua opportunità. Ma, dati i molteplici scopi elencati nel testo, si ritiene che l'attuale stanziamento non sia sufficiente. È necessario che il proponente indichi l'onere presunto e gli specifici stanziamenti per le singole attività previste nel disegno di legge che, nell'attuale formulazione, non può, pertanto, essere approvato ».

Il parere è dunque nettamente contrario, e ci meraviglia, dal momento che il disegno di legge in oggetto è stato approvato dalla Camera dei deputati senza l'opposizione della Commissione finanze e tesoro di quel ramo del Parlamento.

CARELLI. Il disegno di legge in esame non detta norme specifiche, ma solo norme di carattere generale. Tali norme sono già applicate dal Ministero dell'agricoltura, presso cui esistono uffici per la cooperazione e per la assistenza ai cooperatori. Il programma finanziario del Ministero comprende anche le spese per la pubblicazione di opuscoli divulgativi. Il disegno di legge del deputato Bersani ribadisce sotto un certo punto di vista, soffermandosi sulla necessità della preparazione tecnica, i concetti che già vengono applicati in concreto. Le spese principali sarebbero per le borse di stu-

dio da elargire a favore di particolari orientamenti di specializzazione.

Il disegno di legge inoltre stabilisce come fonte di finanziamento il capitolo 58 dello stato di previsione della spesa del Ministero della agricoltura, il che dimostra che il capitolo stesso era destinato, almeno in parte, alle spese per la propaganda ed il potenziamento delle cooperative.

Mi pare quindi che non si opponga alcuna difficoltà all'approvazione del disegno di legge in esame, tanto più che esso è stato approvato dalla Camera dei deputati. La Commissione finanze e tesoro, anziché rilevare la questione specifica delle disponibilità finanziarie, esprime un suo giudizio su un argomento che è di competenza specifica della nostra Commissione. Il dire che per le iniziative indicate dal disegno di legge le somme stanziare non sarebbero sufficienti non è regolare, perché le somme saranno erogate in funzione delle disponibilità, durante tutti gli anni di attività nel settore.

Comunque, una volta accertata la possibilità di copertura, a me pare che la Commissione finanze e tesoro abbia esaurito il suo compito, secondo quanto stabilisce esattamente l'articolo 31 del nostro Regolamento, che limita il giudizio della Commissione ai soli casi in cui non ci sia copertura. Ma in questo caso la copertura esiste; ritengo pertanto che la Commissione possa procedere all'approvazione del disegno di legge in oggetto.

SERENI. In linea di principio il nostro Gruppo non avrebbe obiezioni circa l'approvazione del disegno di legge.

Osservo però che il disegno di legge in esame dà poteri discrezionali al Ministero per l'erogazione di fondi per la propaganda della cooperazione. I precedenti in materia sono buoni, e non vi sarebbe nulla da osservare; ma mi pare evidente che non si possa approvare un disegno di legge come il presente, senza esprimere una critica molto esplicita alla politica del Governo in materia. Ritengo quindi opportuno che la discussione del disegno di legge venga proseguita in Assemblea. Presento pertanto la domanda regolamentare firmata da un quinto dei membri della Commissione.

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)

99ª SEDUTA (5 marzo 1958)

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Il senatore Sereni desidera la rimessione della discussione in Assemblea unicamente allo scopo di cogliere la occasione per una discussione sulla politica del Governo nei riguardi della cooperazione.

A questo desiderio non posso oppormi, ma ricordo solo che quanto è disposto dal disegno di legge è già attuato in concreto dal Ministero da oltre due anni. Il provvedimento ha lo scopo di disciplinare le modalità di assistenza alla cooperazione; assistenza che, altrimenti, il Ministero potrebbe ugualmente effettuare, ma che in questo modo sarà regolata in modo preciso.

Non mi spiego il parere contrario della Commissione finanze e tesoro, che teme che il Ministero voglia o debba utilizzare dei fondi superiori a quelli stanziati dal disegno di legge per gli scopi contemplati; non si può dare un parere basandosi su ipotesi.

Al senatore Sereni dico infine che, date le discussioni di questi giorni sullo scioglimento del Senato, non so se si avrà il tempo di discutere il provvedimento in Assemblea; se mancherà il tempo, il disegno di legge non sarà approvato per un lungo periodo.

PRESIDENTE, *relatore*. Come i colleghi hanno udito, il senatore Sereni ha presentato insieme con i senatori Ristori, Bosi, Colombi e Cerutti la richiesta di rimessione del disegno di legge all'Assemblea. La discussione del provvedimento proseguirà pertanto in sede referente.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Modificazioni del decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e del regolamento di esecuzione approvato con il regio decreto 1º luglio 1926, n. 1361, per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie** » (2438) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Modificazioni del decreto-legge 15 ottobre 1925, numero 2033, e del regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 1º luglio 1926, numero 1361, per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie** ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Le pene pecuniarie stabilite nel capo VIII del decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e dall'articolo 128 del regolamento di esecuzione approvato con il regio decreto 1º luglio 1926, n. 1361, quali risultano per effetto della legge 23 febbraio 1950, n. 66, sono aumentate di dieci volte.

DE GIOVINE, *relatore*. Il disegno di legge in esame concerne la modifica del decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, che riguarda la repressione delle frodi alimentari. Quel decreto-legge, che è stato in gran parte modificato con varie leggi speciali, come quella per la repressione delle frodi nel commercio del burro, dell'olio e del vino, resta ancora fondamentale per una quantità di prodotti. Le pene previste dal quel decreto-legge sono rimaste ferme al 1925; assolutamente inadeguate, quindi, alla situazione presente. Il provvedimento in esame aumenta ancora di dieci volte le pene pecuniarie, che erano state aumentate con legge successiva del 1950. Ritengo pertanto che il disegno di legge in esame vada senz'altro approvato.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Negrari ed altri: « **Sostituzione dell'articolo 3 della legge 24 marzo 1942, n. 315, relativo alla destinazione dei proventi derivanti all'U.N.I.R.E. dall'esercizio delle scommesse sulle corse dei cavalli** » (2464) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Negrari ed altri: « **Sostituzione dell'articolo 3 della**

« legge 24 marzo 1942, n. 315, relativo alla destinazione dei proventi derivanti all'U.N.I.R.E. dall'esercizio delle scommesse sulle corse dei cavalli ».

Come i colleghi ricordano, fu il senatore Spezzano a chiedere il rinvio della discussione nella seduta precedente.

Io insisto perchè il disegno di legge sia approvato.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sul disegno di legge, del quale do nuovamente lettura:

Articolo unico.

L'articolo 3 della legge 24 marzo 1942, numero 315, è sostituito dal seguente:

« I proventi netti del totalizzatore e delle scommesse a libro, dedotte le spese di organizzazione del servizio e l'eventuale quota da corrispondere agli Enti e Società delegati all'esercizio delle scommesse a norma dell'articolo precedente, anche, ove sia ritenuto necessario, come contributo alle spese di gestione per gli ippodromi, sono destinati, in base a deliberazione dell'U.N.I.R.E., alla costituzione di un fondo premi per le corse, da ripartire fra le Società e gli Enti ippici; nonchè a provvidenze per l'allevamento secondo programmi annuali da sottoporre alla approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Papalia ed altri: « Modifiche alle norme relative alla protezione della selvaggina ed all'esercizio della caccia, di cui al testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni » (2397).

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Papalia ed altri: « Modifiche alle norme relative alla protezione della selvaggina ed all'esercizio della caccia, di cui al testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni ».

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge, sul quale farò io stesso la relazione.

Il disegno di legge in oggetto è stato proposto dopo una laboriosa indagine eseguita non solo dai singoli senatori, ma anche dal Gruppo dei senatori amici della caccia, che ha consultato anche la Federazione italiana della caccia. Il senatore Papalia, nella sua elaborata relazione al disegno di legge, riassume la storia della legislazione in materia di caccia e nota l'esistenza di lacune nel testo unico del 1939, e nelle successive modificazioni, tali da esigere, già da tempo, che si provvedesse a sostituire alcuni articoli, che si rifacevano ancora ad istituti fascisti.

L'articolo 1 si richiama all'articolo 8 del testo unico attuale, e si occupa del contributo da versare alla Federazione italiana della caccia per avere il diritto di entrare a farne parte. L'articolo 2 sostituisce l'articolo 13 del testo unico, e si riferisce al calendario venatorio, su cui si sono avute nel passato alcune controversie, perchè, con la legge-delega, si era dato mandato alle Giunte provinciali di prepararlo, e veniva compilato senza neppure sentire il parere del Comitato provinciale della caccia. L'articolo anticipa la data della proposta del calendario al 15 giugno.

L'articolo 3 sostituisce l'articolo 29 del testo unico e riguarda la caccia nei fondi chiusi. Nell'articolo 4, che sostituisce l'articolo 52 del testo unico, sono trattate le zone di ripopolamento e cattura della selvaggina. Nell'articolo 5, al posto dell'articolo 54, si tratta della gestione delle zone di ripopolamento, dell'indennità corrisposta e delle zone messe a riserva; queste zone non devono avere un'estensione inferiore agli ettari 300, nè superiore agli ettari tremila. L'articolo 6 si riferisce alle riserve di caccia chiuse, e l'articolo 7 alla tassa per la gestione della riserva di caccia.

L'articolo 8 riguarda il territorio delle Alpi. Nell'articolo 9 si stabilisce la pena per i contravventori; mentre l'articolo 10 stabilisce che le organizzazioni venatorie provinciali come il Comitato della caccia, possono costituirsi parte civile nei giudizi per violazioni della legge.

L'articolo 11, che sostituisce l'articolo 85 del testo unico, si riferisce alla costituzione del laboratorio di zoologia applicata alla caccia

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)

99ª SEDUTA (5 marzo 1958)

di Bologna. L'articolo 12 tratta dei compiti della Federazione italiana della caccia; l'articolo 13 stabilisce le norme per la nomina del presidente e dei due vicepresidenti della Federazione, nomina che è sottoposta alla ratifica del Comitato olimpico nazionale italiano. Infine, l'articolo 14 aumenta le tasse di un importo quaranta volte superiore a quello stabilito nel testo unico e commina le pene pecuniarie.

Sono personalmente contrario all'aumento delle tasse, perchè l'esercizio venatorio deve avere carattere democratico, tanto più che è noto come la povera gente, specie quella delle Alpi, in fatto di nutrimento carneo consuma solo la carne della selvaggina che si procura con fatiche inusitate.

Comunico infine che la Commissione della giustizia ha espresso il seguente parere:

« Sulle sanzioni penali, la 2ª Commissione non ha nulla da osservare. Al quarto comma dell'articolo 8 è necessario chiarire, tale essendo l'intendimento dei proponenti, che dal tributo a carico di chi intende esercitare la caccia e la uccellazione nel territorio della zona faunistica delle Alpi sono esenti coloro che risiedono nella zona stessa. Sembra poi opportuna la soppressione del quinto comma dell'articolo stesso, che fissa inderogabilmente l'apertura dell'esercizio venatorio nella zona delle Alpi non prima della seconda domenica di settembre. Tale disposizione contrasta con l'articolo 1 dello stesso disegno di legge e con il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 187, secondo i quali i calendari venatori per le rispettive province vengono proposti dal presidente della Giunta provinciale. E non sembra, d'altra parte, conveniente fissare un criterio rigido in una così vasta gamma di situazioni particolari e in territori dove, in presenza di speciali condizioni che si riscontrano magari in modo discontinuo (esempio: migrazioni di qualche specie di uccelli estivi), è conveniente che le Amministrazioni provinciali abbiano una certa libertà di giudizio, anche in armonia con l'universalmente auspicato decentramento amministrativo che, in caso contrario, si risolverebbe in ben misera cosa ».

La Commissione di finanza ha espresso, a sua volta, sul disegno di legge di cui ci occupiamo, il seguente parere:

« L'ultimo comma dell'articolo 5 prevede nuove spese a carico dei normali stanziamenti di bilancio, il che non è conforme alle norme contabili, poichè, se sui detti stanziamenti vi fossero disponibilità, dovrebbero andare in economia. Sembra poi che le varie tasse previste vadano congruamente aumentate. Infine, con riferimento all'articolo 14, sembra che non sia bene che si riscuota obbligatoriamente un contributo per un ente in occasione del pagamento di una tassa. O la Federazione della caccia diventa un organo di Stato, e allora si riscuoterà la tassa e si darà l'importo che sarà dovuto, o la Federazione resta autonoma e lo Stato non può subordinare la concessione della licenza al pagamento di un importo che va a tale ente ».

Naturalmente la nostra Commissione terrà presenti i pareri di cui ho dato lettura, ma ritengo che le due Commissioni 2ª e 5ª abbiano creduto che si dovessero deprecare cose che non erano nelle intenzioni dei proponenti. In realtà, infatti, con l'approvazione del provvedimento non dovrebbero sorgere le difficoltà temute dalle due Commissioni.

Debbo aggiungere che il disegno di legge è stato sollecitato da varie organizzazioni venatorie, ed in particolare dalla Federazione italiana della caccia, a nome di tutti i suoi aderenti.

PAPALIA. Il disegno di legge è frutto del desiderio manifestato da tutti i cacciatori in una serie di assemblee, di modificare le disposizioni superate che si trovano nel testo unico tuttora in vigore. Il testo unico prevede infatti che il presidente della Federazione debba essere nominato dal segretario del partito fascista, e prevede una direzione promossa dal partito stesso; il che è ovviamente in contrasto con l'attuale stato delle cose. Occorreva quindi una disposizione che ponesse la legge in armonia con la Costituzione. Urgeva inoltre garantire l'esercizio venatorio con precise prescrizioni disciplinatrici e con limitazioni.

Per quanto riguarda il parere della 2ª Commissione, dirò che non desidero in modo particolare la fissazione dell'apertura dell'esercizio venatorio nelle Alpi; io l'avevo fatto unicamente tenendo presente la vigente legge. Del resto l'apertura della caccia non avviene contemporaneamente in tutte le regioni, ma segue

precisi criteri in armonia con la situazione faunistica locale. Quanto all'articolo 14, cui si riferisce il parere della Commissione finanze e tesoro, non ho innovato nulla rispetto alle disposizioni del testo unico; ho solo modificato quanto appariva in contrasto con l'attuale situazione.

Infine, quanto ai controlli, i bilanci sono sottoposti all'approvazione del C.O.N.I., e nella direzione della Federazione si trovano i rappresentanti dei vari Ministeri. Le quote da versare alla Federazione sono deliberate da un'assemblea nazionale dei cacciatori, quindi da quelli stessi che pagano; è dunque ingiustificata la preoccupazione che si possano verificare versamenti indebiti di denaro.

Chiedo quindi che il disegno di legge sia approvato, salvo i pochi ritocchi che la Commissione riterrà opportuno apportarvi.

BOSIA. Desidero pregare il Presidente, se, come ci auguriamo, il disegno di legge verrà approvato nel corso della odierna seduta, di trasmetterlo al più presto alla Camera dei deputati, per far sì che, entro la settimana, esso possa essere approvato anche dalla Camera.

Per quanto riguarda l'articolo 8 del provvedimento in esame, circa l'apertura della caccia nelle Alpi, ritengo che, anzichè anticiparla, sarebbe piuttosto opportuno ritardarla. Nelle Alpi si trovano esemplari pregiatissimi di fauna, e il mese di settembre in alta montagna è quello delle covate, che con la caccia anticipata andrebbero irrimediabilmente perdute.

CERUTTI. Non sono un cacciatore e non mi intendo di problemi tecnici. Sono però un amministratore provinciale ed ho presenti tutti i problemi inerenti alla natura dei rapporti tra i Comitati provinciali della caccia e le Amministrazioni provinciali. I Comitati provinciali della caccia sono stati definiti per legge come organi dell'Amministrazione provinciale con ordinamento autonomo; essi si trovano quindi in una situazione ibrida, che non sarebbe stato inopportuno tentare di risolvere in occasione del presente disegno di legge. Si agita inoltre una controversia se le delibere del Comitato provinciale siano o meno soggette al visto di legittimità della Giunta provinciale ammini-

strativa, o se debbano essere considerate soggette al visto di legittimità solo le delibere dell'Amministrazione da cui dipendono. La disposizione dell'articolo 4, che modifica l'articolo 52 del testo unico dà un potere autonomo e personale al presidente della Giunta provinciale, il che contrasta con l'ordinamento delle Amministrazioni provinciali, in quanto che, ancor meno del sindaco, il presidente della Giunta provinciale ha potere autonomo. In questo caso il potere del presidente della Giunta sarebbe quello di costituire delle zone di ripopolamento e cattura, il che implica anche uno stanziamento di spesa che deve essere stabilita dalla Giunta o dal Consiglio provinciale, ma non dal presidente della Giunta. Non possiamo quindi approvare una norma che dia al presidente della Giunta un potere che non gli spetta. In concreto si renderebbe inoperante la decisione del presidente nel caso in cui la Giunta o il Consiglio negassero i fondi.

Nell'articolo 8 non si devono stabilire erogazioni di fondi, quindi sarei molto meno drastico nel chiedere che sia modificato; ma anche in questo caso il Ministero mette i fondi a disposizione delle Amministrazioni provinciali, e quindi il presidente della Giunta non ne può disporre da solo.

Infine, nell'articolo 10, la facoltà di costituzione come parte civile dei Comitati provinciali porta ad un riconoscimento della personalità giuridica ai Comitati stessi; ma se si tratta di organi, sia pure con ordinamento autonomo, essi non hanno personalità giuridica, e quindi non possono costituirsi parte civile. Anche in questo caso è l'Amministrazione provinciale che si deve costituire parte civile e non i Comitati provinciali della caccia.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Mi riservo di intervenire in sede di discussione dei singoli articoli. Desidero ora fare una sola osservazione sullo articolo 1 del disegno di legge in esame.

L'articolo 1 riguarda la concessione delle licenze e il contributo da versarsi alla Federazione. Nella formulazione dell'articolo il contributo risulta obbligatorio, come è previsto dal testo unico. Ma questo risale al periodo fascista, e l'obbligatorietà poteva anche essere giustificata. Oggi non più, per cui dovrebbe ap-

parire opportuno non trattare gli articoli del disegno di legge a contenuto costituzionale.

PAPALIA. La Federazione italiana della caccia si è assunta la responsabilità di sostituirsi per alcune attività ai compiti del Governo. Lo Stato, che incassa dai cacciatori tre o quattro miliardi all'anno, dà alla caccia solo pochi contributi, che bastano appena a pagare le spese di amministrazione. Ma il ripopolamento e la vigilanza sono attività svolte dalla Federazione, con i fondi raccolti con i contributi. Si è osservato che l'articolo 8 impone un vincolo associativo che è ripudiato dalla Costituzione. Per non riformare nel profondo la legislazione in materia, si è pensato di modificare solo togliendo l'obbligo di associazione e stabilendo l'obbligo di un contributo alla Federazione. Poichè la norma dell'articolo turba

l'equilibrio legislativo, non sarei contrario alla sua eliminazione; ma questo può essere dannoso per i cacciatori.

PRESIDENTE, *relatore*. Poichè, prima di procedere nella discussione riterrei opportuno chiedere alcune delucidazioni al presidente della Federazione della caccia, propongo di rinviare il seguito della discussione di questo disegno di legge alla seduta di domani.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 11,15.

DOtt. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari